

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO - ROMA**

RICORSO

per la dott.ssa **Gemma-Anais Principe**, nata a Cosenza il 25.01.1982 e residente in Cosenza al Viale della Repubblica, 247, C.F. PRNGMN82A65D086P, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Benedetta Leone (C.F. LNEBDT80E58F839X) e prof. Giovanni Leone (C.F. LNEGNN51M14F839Z) e con questi elettivamente domiciliata in Roma alla Via Principessa Clotilde, 2 presso lo studio dell'avv. Paolo Leone (LNEPLA54R23F839X) (Fax: 081669868; PEC: avv.benedettaleone@postecert.it) - ricorrente

CONTRO

il **Ministero della Cultura** (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

la **Commissione esaminatrice** delle candidature relative alla procedura selettiva indetta con avviso pubblico di cui al Decreto della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 1799 del 29 dicembre 2020, in persona del legale rapp.p.t., domiciliata per la carica presso Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

la **Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma**, la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo**; la **Soprintendenza archeologia belle Arti e paesaggio per la provincia** di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., tutte rappresentate e difese *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

NONCHE' NEI CONFRONTI

dei dott.ri **Melissa Acquesta**, residente in Cosenza alla via A. Volta, 6/C, C.F. CQSMSS82E42D086L, (PEC: acquesta.melissa@pec.it); **Mario Panarello**, residente in Lamezia Terme in Contrada Spineto, 84, C.F. PNRMRA69H17M208KJ, (mail: mariopanarello@alice.it); **Antonella Salatino**, C.F. SLTNNL82P53D086O, (PEC: antonella.salatino@pec.it) - controinteressati

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari

1) del provvedimento della Commissione giudicatrice, dal contenuto sconosciuto, che ha giudicato la ricorrente non idonea a conseguire un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso l'Istituto SABAP selezionato in relazione alla procedura selettiva pubblica indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, reso noto attraverso la mail della Segreteria del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 14 aprile 2021; 2) delle graduatorie della predetta procedura selettiva; 3) dell'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020; 4) dei decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto; 5) del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di "supporto" alla Commissione; 6) del verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del "personale di supporto"; 7) di

tutti i verbali della Commissione, dal contenuto ed estremi sconosciuti, di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, **di cui si chiede l'esibizione in giudizio**; 8) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

FATTO

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, indicava una procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le seguenti figure professionali: 1) Archeologo; 2) Architetto; 3) Assistente tecnico di cantiere; 4) Ingegnere; 5) Storico dell'arte; 6) Tecnico contabile.

Nell'avviso di selezione adottato con Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020, **non era riportato il numero complessivo degli incarichi da assegnare nonché il numero suddiviso in base alle distinte figure professionali nonché la ripartizione prevista per i singoli istituti**. Già di per sé questa circostanza evidenzia la "singolarità" della procedura in questione.

L'art. 2 dell'avviso prevedeva: *"L'incarico di collaborazione è svolto presso la Soprintendenza speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 2020. 2. Il collaboratore è chiamato a supportare*

l'attività delle Soprintendenze al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. Il collaboratore deve aver maturato specifiche competenze ed esperienze pluriennali nei settori e negli ambiti riportati per ciascuna figura professionale nell'allegato 1 al presente avviso [...].”.

L'art. 3 dell'avviso richiedeva i requisiti generali e specifici di partecipazione alla procedura, rinviando, per questi ultimi, all'allegato 1 che, per la figura di storico dell'arte, indicava:

“a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo storico-artistico, o in beni culturali o in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico o laurea magistrale in discipline storico-artistiche;

b) Esperienza professionale di almeno quindici anni, di cui almeno tre anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni nell'esecuzione di studi e ricerche storicoartistici, promossi da Soprintendenze, da Università e da altri Enti pubblici o privati; attività di documentazione e catalogazione dei beni storico-artistici; nell'esecuzione di perizie, expertises, valutazioni, autenticazioni di beni storico-artistici, anche in ambito giudiziario; nella elaborazione di stime di valore di beni storico-artistici, anche in ambito giudiziario; attività di consulenza agli Uffici Esportazione; nell'ambito della valorizzazione di musei, complessi monumentali e altri luoghi e istituti della cultura; allestimento di mostre o collezioni museali; realizzazione di attività didattiche e divulgative del patrimonio storico-artistico; redazione di testi per pannelli espositivi e cataloghi di mostre e musei; oppure, in alternativa

Esperienza professionale di almeno dieci anni di cui almeno due anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e/o in discipline storico artistiche; oppure in alternativa

Essere professore universitario in discipline storico-artistiche (in tal caso, il diploma di laurea può essere anche in ambiti diversi rispetto a quelli di cui alla lettera a)). ”.

L'art. 4, invece, statuiva le modalità di presentazione della domanda, precisando quanto segue:

“1. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena d'esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;

b) la figura professionale di cui all'art. 1, per la quale si intende partecipare alla procedura;

c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

d) l'istituto prescelto tra quelli elencati nell'allegato 2 del presente avviso.

2. Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione, redatta secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione su apposita piattaforma informatica inviando, a pena di nullità:

a) una sintetica presentazione personale, datata e sottoscritta—con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16—con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi);

b) una lettera motivazionale (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi);

c) copia in formato .pdf di un documento di identità in corso di validità”.

L'avviso, all'art. 7, indicava inoltre la durata minima dell'incarico per un periodo pari a 6 mesi, senza eccedere la data del 31 dicembre 2021, mentre all'art. 9 prevedeva che il compenso professionale per lo svolgimento dell'incarico fosse pari ad €. 32.000,00, IVA inclusa, computato su 12 mesi.

La ricorrente, dopo aver letto l'avviso di selezione ed i rispettivi allegati, prima di presentare domanda di partecipazione, con mail

dell'1 febbraio 2021 - indirizzata alla Segreteria tecnica individuata dal Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, - interrogava la commissione circa la sua possibilità di equiparare il titolo di "*Master universitario di II livello di durata biennale*" a quello di "Dottorato" e/o "Specializzazione", riportando un parere del 04/05/2016 espresso al Mibact dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) su classi di laurea e equipollenze ai fini della selezione pubblica, agli altri due titoli inseriti nell'avviso pubblico in relazione ad un precedente concorso a 500 *funzionari* bandito dall'amministrazione resistente.

In data 2 febbraio 2021, la segreteria tecnica riscontrava tale richiesta affermando che "*Sentita la commissione, può presentare la domanda*", commissione la cui nomina dovrebbe quindi essere antecedente rispetto ai verbali del 12/02/2021 che la vogliono istituita il 10/02/2021.

Di tal che, la ricorrente facendo affidamento sul riscontro datoLe dalla Commissione, presentava regolare domanda di partecipazione per la figura storico dell'arte, indicando la sua preferenza per la Soprintendenza di Cosenza.

In data 6 aprile 2021 sul sito web del Ministero resistente sono state pubblicate le graduatorie dei 500 vincitori della procedura selettiva, distinte a seconda della Sovrintendenza periferica (di seguito SABAP) selezionata, mentre il successivo 8 aprile sono state pubblicate le graduatorie degli idonei.

La ricorrente, non essendo inserita in nessuna delle predette graduatorie, in data 8 aprile u.s. ha inoltrato una richiesta di chiarimenti al Ministero, che il successivo 14 aprile - attraverso la Segreteria del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - ha trasmesso una mail dal seguente tenore: "*Relativamente all'oggetto,*

a valle della valutazione delle istanze pervenute da parte della Commissione giudicatrice, si comunica che la SV è risultata NON IDONEA per l'Istituto periferico SABAP selezionato, perché non soddisfatti i requisiti richiesti all'articolo 3, comma 1, dell'Avviso di selezione in argomento".

Ritenendo di essere stata dichiarata non idonea in modo del tutto illegittimo (oltre che incomprensibile), la ricorrente in pari data ha presentato domanda di accesso agli atti volta a ottenere copia della documentazione propria nonché dei vincitori e degli idonei; per il medesimo Istituto di assegnazione (SABAP di Cosenza); dei documenti con i quali sono stati stabiliti i Criteri di valutazione delle domande e la relativa graduatoria nonché i nominativi della commissione e della segreteria tecnica.

Con avviso pubblicato in data 24 aprile u.s. il Ministero resistente ha reso noto che le graduatorie dei vincitori pubblicate sono da considerarsi provvisorie e che avrebbe proceduto all'ostensione del verbale della Commissione in cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle domande e l'estratto del verbale relativo alla valutazione della posizione del singolo candidato, postergando l'ostensione della documentazione afferente agli altri partecipanti alla procedura diversa dai richiedenti in un momento successivo alla verifica dei requisiti.

Successivamente, è stato trasmesso alla ricorrente il verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione, nel quale quest'ultima ha deciso di quantificare i punteggi anche suddividendo in decimali (0,25, 0,50 e 0,75), attribuendo i seguenti pesi: 1) esperienza professionale: 50/100; 2) formazione: 30/100; 3) lettera motivazionale 20/100; ed ha stabilito che il giudizio di idoneità si sarebbe raggiunto con il punteggio minimo di 51.

A tale verbale è stata allegata la scheda riportante la motivazione

dell'esclusione (*recte* non idoneità) della ricorrente, per carenza dei requisiti soggettivi.

In tale decreto si legge altresì che con decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 il Direttore generale Archeologia belle Arti e Paesaggio ha nominato la Segreteria tecnica di "supporto" alla Commissione e che quest'ultima le ha affidato la verifica documentale sulla correttezza delle istanze presentate ai sensi dell'art. 4 del D.D.G. 29 dicembre 2020, n. 1799 di avviso di selezione.

Gli atti ed i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione delle misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE.

Al fine di prevenire qualsiasi eccezione sulla giurisdizione dell'adito Tribunale, si richiama la giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, 27 marzo 2017, n. 7757 e 1° luglio 2016, n.13531) ed amministrativa (Cons. St., sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176; TAR Catania, sez. II, 7 agosto 2019, n. 1976; TAR Firenze, sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218; TAR Genova, sez. I, 22 giugno 2018, n. 558), che ha a più riprese affermato l'appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie che attengono alle procedure selettive volte al conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, assegnati ad esperti mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o continuativa.

Da ultimo si rinvia ad un recente arresto del TAR Bari, sez. I, 24 luglio 2020, n. 1037, che afferma: *"nella nozione di assunzione di dipendenti pubblici' debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all'assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente a oggetto il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del*

D.Lgs. n. 165 del 2001, o di incarichi similari, assegnati a esperti qualificati mediante contratti di lavoro parasubordinato, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica Amministrazione. La giurisdizione amministrativa, infatti, va affermata ogni qualvolta la controversia riguardi una procedura concorsuale o selettiva indetta da un'Amministrazione pubblica per la scelta e il reclutamento di qualificati collaboratori, quale che sia la tipologia dell'instaurando rapporto lavorativo, a condizione che si svolga una procedura comparativa e sia redatta, infine, una graduatoria di merito".

2. SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI SELEZIONE DI CUI AL DECRETO DEL D.G. ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO N. 1799 DEL 29 DICEMBRE 2020.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D'OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.

1. Come evidenziato in punto di fatto, l'avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato indetto per le seguenti figure professionali: 1) Archeologo; 2) Architetto; 3) Assistente tecnico di cantiere; 4) Ingegnere; 5) Storico dell'arte; 6) Tecnico contabile; **senza**

riportare il numero complessivo degli incarichi messi a “bando” ed il numero degli incarichi previsti per le distinte figure professionali nonché la ripartizione delle figure per i singoli istituti.

In data 6 aprile u.s. il Ministero resistente, pubblicando sul sito web istituzionale le graduatorie, che successivamente ha definito “provvisorie”, ha indicato in 500 il numero dei vincitori.

Pertanto, i concorrenti sono venuti a conoscenza del numero complessivo di incarichi assegnati soltanto a seguito della pubblicazione delle graduatorie.

Il Ministero resistente, non indicando nell’avviso il numero complessivo degli incarichi da assegnare ed il fabbisogno necessario a “coprire” le proprie esigenze funzionali, è incorso nella violazione dell’art. 97, comma 1, della Costituzione, secondo il quale *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*, nonché dei principi contabili generali a disciplina del rapporto di spesa di ogni amministrazione pubblica, atteso che non si comprende quale importo abbia accantonato e stanziato nei propri documenti programmatici per far fronte a tali esigenze.

L’avviso viola anche l’art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d’opera e di collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, secondo il quale *“la DG AAPP nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per attività altamente specialistiche, verificata l’impossibilità di rispondere a tali esigenze con il personale in servizio, alla durata dell’incarico da conferire, alla sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione risultante dai documenti programmatici, decide il ricorso ad una collaborazione esterna...”*.

Nel caso di specie è evidente che l'avviso, che all'art. 9 ha quantificato in 32mila euro lordo l'importo complessivo annuo per lo svolgimento di ciascun incarico per le categorie professionali per le quali è richiesto il diploma di laurea ed in 25mila euro lordo l'importo complessivo annuo per lo svolgimento di ciascun incarico per la categoria di assistente tecnico di cantiere, non riportando il numero degli incarichi da assegnare è del tutto illegittimo atteso che non può dirsi congruo con il fabbisogno di spesa del Ministero resistente.

L'avviso è altresì illegittimo in quanto viola i più elementari principi in tema di imparzialità, di buona fede e tutela dell'affidamento, oltre che di buona amministrazione, perché lascia arbitra l'amministrazione di premiare i candidati non secondo previsioni certe all'inizio della procedura, ma variabili, *ex post*, senza che si ravveda una motivazione logica e ragionevole su tale scelta. Questo modo di operare lascia intravedere favoritismi che possono essere "modulati" a seconda degli esiti della selezione.

2. Come noto, gli incarichi di prestazione d'opera e di collaborazione costituiscono una modalità per le pubbliche amministrazioni per supplire alle carenze di personale per limitati periodi di tempo ed in relazione a specifici obiettivi e progetti determinati e sono previsti e disciplinati dal comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti

specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; **l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;***

*d) devono essere **preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. [...]"*.

Anche l'art. 3 del citato Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione prevede che l'ufficio predisponga un avviso nel quale sia previamente contemplata una *"definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico"*.

Nel caso di specie né l'avviso, né l'allegato 2, nel quale era riportato l'elenco delle 43 Soprintendenze per le quali i concorrenti potevano indirizzare la loro preferenza di scelta, **riportavano alcuna indicazione del numero complessivo dei progetti e/o dell'elenco dei progetti specifici e preventivamente determinati** cui destinare i

vincitori e, quindi, non definivano in modo circostanziato l'oggetto dell'incarico.

È evidente, pertanto, la palese illegittimità dell'avviso di selezione.

**II. STESSI MOTIVI DI CUI ALLA CENSURA CHE PRECEDE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PRESTAZIONI D'OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO. IRRAGIONEVOLEZZA. SPROPORZIONALITA'.
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.**

Come riportato in punto di fatto, l'art. 4 dell'avviso prevede che i concorrenti siano tenuti a presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, a pena di nullità:

a) una sintetica presentazione personale, datata e sottoscritta—con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16—con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi);

b) una lettera motivazionale (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi)".

Ciò rappresenta un'aperta violazione dell'art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione del Ministero, il quale statuisce che il concorrente deve presentare **il proprio curriculum** e non una "sintetica presentazione personale" dal numero limitato di massimo 2500 caratteri - spazi inclusi.

Ciò rappresenta certamente una penalizzazione dei concorrenti che vantano una maggiore esperienza professionale non sintetizzabile in poche righe (tenendo in considerazione gli elementi specifici richiesti dallo stesso avviso all'allegato 1).

È peraltro del tutto irragionevole riassumere in poco più di una paginetta quindici o venti anni di lavoro specialistico e di esperienza maturata nelle attività professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, ciò per la semplice ragione che la procedura in questione non deve selezionare dei giovani affinché ricoprano una qualifica iniziale nell'organico dell'amministrazione, ma soggetti dotati di grande preparazione (la procedura prevede che possano partecipare anche professori universitari).

Ovviamente tale limitazione costituisce, oltre che un'evidente illegittimità per violazione del Regolamento che disciplina tutti i conferimenti di incarichi ministeriali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del TUPI, anche una palese irragionevolezza, perché in teoria potrebbe essere "favorito" un concorrente con una minore esperienza od un cv più limitato tale da essere sintetizzato in poche battute.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D'OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO. IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.

L'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che "*Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, **procedure comparative** per il conferimento degli incarichi di collaborazione*".

L'art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione adottato dal Ministero prevede, a sua

volta, che la commissione appositamente costituita proceda e alla valutazione dei curricula presentati attraverso l'attribuzione di **punteggi ad ogni singolo cv ed in base ai seguenti elementi:**

“qualificazione professionale;

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore;

eventuali metodologie che intende adottare nello svolgimento dell'incarico”.

L'avviso di selezione presenta ulteriori illegittimità consistenti nella mancata indicazione dei punteggi da attribuire a ciascuna delle predette voci o comunque nella mancata indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione di concorso avrebbe dovuto attenersi nella valutazione comparativa delle domande di partecipazione dei concorrenti al fine di scegliere i candidati maggiormente meritevoli a svolgere gli incarichi di prestazione d'opera e collaborazione banditi. Invero, l'avviso non riporta un punteggio da riconoscere alla qualificazione professionale e a ogni esperienza maturata dal candidato, né agli anni complessivi di esperienza, né un punteggio minimo “soglia” che consenta di riconoscere l'idoneità al concorrente. A comprova di ciò, le graduatorie provvisorie dei vincitori e degli idonei, pubblicate rispettivamente in data 6 ed 8 aprile 2021, non riportano alcun punteggio in corrispondenza dei nominativi dei vincitori e degli idonei; ciò rende impossibile individuare l'ordine in graduatoria.

Secondo la giurisprudenza consolidata, *“la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e*

persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 27/06/2019, n. 4432).

Ed ancora: *“Tale interpretazione, afferendo al generale dovere di motivazione nell’esercizio della discrezionalità - anche tecnica - da parte della Pubblica Amministrazione, trova ampia applicazione anche nell’ipotesi in cui la Commissione debba procedere a una mera comparazione tra i titoli dei candidati e anche al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, direttamente disciplinate sul punto dall’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994”* (TAR Lazio, sez. I, 2 aprile 2021, n. 4015).

Orbene, il D.P.R. n. 487 del 1994, sebbene sia posto a disciplina delle procedure comparative concorsuali per ricoprire posti nell’ambito delle amministrazioni, può essere analogicamente richiamato e applicato alle selezioni comparative per il conferimento di incarichi professionali, in mancanza di specifica disciplina, atteso che riporta principi di più ampia portata che impongono alle amministrazioni di stabilire nel bando (*recte* avviso) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli (art. 8), nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli (art. 12), in conformità alla *lex specialis* della procedura, pena l’insondabilità e l’arbitrarietà della scelta - pur ampiamente discrezionale - effettuata col voto numerico.

Nel caso di specie, come rilevato, le graduatorie dei vincitori e degli idonei non riportano il voto numerico e, pertanto, non è possibile ricostruire l’iter logico-motivazionale sotteso al giudizio esplicitato dalla Commissione nella valutazione comparativa dei candidati.

3. SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE E DEI PROVVEDIMENTI DI COSTITUZIONE E NOMINA DELLA SEGRETERIA TECNICA DI

SUPPORTO ALLA COMMISSIONE E DELL'ULTERIORE PERSONALE DI SUPPORTO.

IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITA'. ECCESSO DI POTERE ARBITRARIETA'. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA.

In questa Sede s'impugna altresì il provvedimento di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto, perché non reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Orbene, l'art. 6 dell'avviso prevede che la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), nomini con un successivo provvedimento i componenti della Commissione e che questa sia composta da n. 3 componenti effettivi, tra cui il Segretario Generale o un suo delegato, il Direttore Generale ABAP o un suo delegato, ed il Direttore Generale Organizzazione o un suo delegato, e da n. 3 supplenti; i nominativi non sono stati resi.

La procedura concorsuale oggetto della presente controversia s'è svolta in modo - eufemisticamente parlando - inconsueto. Infatti, come sopra s'è visto, un componente autorevole (il Presidente della Commissione) è stato nominato (o meglio si è autonominato!) con l'avviso di selezione **prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande.**

Ciò costituisce un'evidente violazione dei principi di trasparenza, *par condicio*, buona amministrazione ed imparzialità, in quanto è necessario che la nomina dei componenti della Commissione avvenga in un momento posteriore rispetto alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande altrimenti qualche concorrente

potrebbe essere invogliato a presentare la domanda considerata la presenza nella Commissione di un suo conoscente.

Ma v'è di più.

Risulta **che già in data 2 febbraio u.s. la Commissione fosse operativa** attesa la risposta al quesito formulato dalla ricorrente in merito alla possibilità di partecipare alla selezione.

In conclusione è evidente come nel caso oggetto del presente ricorso l'Amministrazione resistente abbia posto in essere una palese disparità di trattamento, disattendendo il principio di legittimo affidamento e violando principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ne consegue che tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione sono illegittimi per illegittimità derivata.

2. Ma le irregolarità non si fermano qui. Invero, si apprende dal verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 che con decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 il Direttore generale Archeologia belle Arti e Paesaggio, **dal contenuto sconosciuto**, ha nominato i componenti – se ne ignora il numero - della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione. Ora, se il compito della Commissione è quella di esaminare le varie domande, non si vede quale compito potesse essere affidato alla cd. Segreteria tecnica di supporto. La Commissione è preposta e delegata dall'ordinamento a vagliare le domande attribuire i punteggi e formare la graduatoria. Non è ipotizzabile che un atto (amministrativo) della Commissione deleghi funzioni che sono proprie ad un altro organismo all'uopo composto. Peraltro, anche in questa occasione la nomina dei componenti la cd. Segreteria tecnica di supporto precede il termine di presentazione delle domande (ciò avrebbe potuto consentire ad un aspirante partecipante di sottoporre

previamente la domanda ad un componente la cd. Segreteria tecnica e quest'ultimo conoscerne in anticipo il contenuto).

Se il compito affidato alla cd. Segreteria tecnica di supporto è in teoria quello di protocollare le singole domande, *nulla quaestio*. Ma se il compito è stato anche quello di procedere ad un esame sia pure preliminare delle domande, è di tutta evidenza che la procedura è viziata. Depone nel senso di una "ampia" delega non solo il numero dei componenti di detta Segreteria, ma la circostanza che: a) il numero dei componenti è stato incrementato con decisione assunta dalla Commissione (come si legge nel verbale). A tal proposito, v'è da chiedersi se la Commissione fosse competente a adottare tale atto, in considerazione che la formazione originaria di tale organismo sia riconducibile alla DG ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'avviso; b) la consistenza del numero dei componenti della suddetta Segreteria tecnica: si ignora quanti siano i componenti in origine nominati, quelli designati nel verbale n. 1 son ben undici; c) tale numero di componenti è del tutto sproporzionato in considerazione dei compiti che potrebbe svolgere un "supporto", che è limitato alla mera protocollazione delle domande; d) alla stessa stregua del tutto irragionevole appare la costituzione anche di una ulteriore struttura di supporto, composta da cinque componenti. In altre parole, la costituzione di questi organismi con non ben precisati compiti, in uno alla constatazione di un elevato numero di domande lascia presupporre (ex art. 2727 c.c.) che le funzioni attribuite a tali strutture non siano di carattere meramente ancillare alle attività della Commissione giudicatrice ma abbiano avuto lo scopo di procedere alla attribuzione di compiti che solo la Commissione avrebbe potuto svolgere. Pertanto, è illegittimo il Decreto della DGA, si ripete sconosciuto alla ricorrente, per violazione dell'art. 6, comma 2, dell'avviso di selezione che prevede che la

Commissione “sarà supportata da una apposita Segreteria tecnica da istituirsi con Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio” senza indicare in cosa consista l’attività di supporto e quali siano le sue competenze.

4. SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLE GRADUATORIE E DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ ED IRRAGIONevolezza.

Come anticipato in punto di fatto, in data 6 ed 8 aprile u.s. sono state rispettivamente pubblicate sul sito internet ministeriale le graduatorie cd. provvisorie dei vincitori e degli idonei per le singole ABAP.

Sul punto si premette che l’avviso di selezione all’art. 6, comma 5, non prevedeva l’esistenza di graduatorie provvisorie e che soltanto in data 24 aprile u.s. il Ministero ha reso noto che le stesse potessero definirsi tali! Già di per sé questa iniziativa della Commissione è illegittima e va censurata.

L’Amministrazione resistente il 14 aprile ha trasmesso alla ricorrente una e-mail dalla segreteria del Direttore Generale del seguente tenore: *“Relativamente all’oggetto, a valle della valutazione delle istanze pervenute da parte della Commissione giudicatrice, si comunica che la SV è risultata NON IDONEA per l’Istituto periferico SABAP selezionato, perché non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 3, comma 1, dell’Avviso di selezione in argomento”.*

Come su evidenziato, l’art. 3 dell’avviso richiedeva, oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure, che escludano dall’accesso agli impieghi presso Pubbliche

Amministrazioni, secondo la normativa vigente e di non essere sottoposto a procedimenti penali; non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione), il possesso di requisiti specifici di partecipazione alla procedura, rinviando, per questi ultimi, all'allegato 1 che, per la figura di storico dell'arte, indicava:

“a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo storico-artistico, o in beni culturali o in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico o laurea magistrale in discipline storico-artistiche; b) Esperienza professionale di almeno quindici anni, di cui almeno tre anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni nell'esecuzione di studi e ricerche storicoartistici, promossi da Soprintendenze, da Università e da altri Enti pubblici o privati; attività di documentazione e catalogazione dei beni storico-artistici; nell'esecuzione di perizie, expertises, valutazioni, autenticazioni di beni storico-artistici, anche in ambito giudiziario; nella elaborazione di stime di valore di beni storico-artistici, anche in ambito giudiziario; attività di consulenza agli Uffici Esportazione; nell'ambito della valorizzazione di musei, complessi monumentali e altri luoghi e istituti della cultura; allestimento di mostre o collezioni museali; realizzazione di attività didattiche e divulgative del patrimonio storico-artistico; redazione di testi per pannelli espositivi e cataloghi di mostre e musei; oppure, in alternativa

Esperienza professionale di almeno dieci anni di cui almeno due anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e/o in discipline storico artistiche; oppure in alternativa

Essere professore universitario in discipline storico-artistiche (in tal caso, il diploma di laurea può essere anche in ambiti diversi rispetto a quelli di cui alla lettera a)). ”.

La risposta fornita è, di tutta evidenza, assolutamente generica e non consente alla ricorrente di conoscere quali siano le ragioni del provvedimento negativo, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. La Commissione ha motivato l'esclusione della ricorrente, senza precisare alcunché, con un generico riferimento all'art. 4, comma 2, dell'avviso e senza richiamare altro atto *per relationem*. Sul punto si può certamente affermare che la declaratoria di non idoneità è illegittima ed irragionevole.

La ricorrente, dopo aver letto l'avviso di selezione ed i rispettivi allegati, prima di presentare domanda di partecipazione, con mail dell'1 febbraio 2021 – indirizzata alla Segreteria del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – interrogava la Commissione circa la possibilità di equiparare il titolo di *“Master universitario di II livello di durata biennale”*, del quale era in possesso, a quello di *“Dottorato”* e/o *“Specializzazione”*, rinviando ad un parere del 4/05/2016 reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) al Mibact in relazione all'individuazione delle classi di laurea e le relative equipollenze, ai fini della selezione per l'assunzione di n. 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con tale parere il CUN ha affermato: *“[...]di seguito, e con riferimento a ciascun profilo professionale, i titoli che ritiene validi ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art.2, co.1, lett. c) e d) del Dm 15 aprile 2016, (GU 26-04-2016, n. 96); Per ciascun profilo professionale sono indicate le combinazioni di titoli di secondo e terzo livello che possono dare accesso al concorso per quel profilo. Per i titoli di secondo livello sono indicate le classi di laurea magistrale e le equivalenti classi di laurea specialistica o lauree del vecchio ordinamento. Inoltre, ove necessario, è stato specificato il numero di CFU in determinati SSD dei quali il candidato deve essere in possesso, o (per le lauree vecchio*

ordinamento) il numero e la tipologia di esami che il candidato deve avere superato. [...] **D) Profilo professionale di STORICO DELL'ARTE** Difatti, nel parere summenzionato, relativamente alla figura di storico dell'arte, si legge: *Opzione 1: Titolo di secondo livello: LM-89 Storia dell'arte; 95/S Storia dell'arte; laurea ante 509/99 in Storia e conservazione dei beni culturali, oppure in Lettere con almeno 3 esami in Storia dell'arte congrui al percorso formativo compiuto. Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti al patrimonio culturale. Opzione 2: Titolo di secondo livello: LM-2 Archeologia, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali, LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità, LM-45 Musicologia e beni culturali, LM-78 Scienze filosofiche, LM-84 Scienze storiche, LM-89 Storia dell'arte; 2/S Archeologia, 4/S Architettura e ingegneria edile, 10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 11/S Conservazione e restauro dei beni culturali, 15/S Filologia e letterature dell'antichità, 16/S Filologia moderna, 17/S Filosofia e storia della scienza, 18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica, 40/S Lingua e cultura italiana, 51/S Musicologia e beni musicali, 93/S Storia antica, 94/S Storia contemporanea, 97/S Storia medievale, 98/S Storia moderna, 95/S Storia dell'arte, 96/S Storia della filosofia; laurea ante 509/99 in Conservazione dei beni culturali, Architettura, Lettere, Storia, Storia e conservazione dei beni culturali, Filosofia. Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti la storia dell'arte".*

In data 2 febbraio 2021, come rilevato in punto di fatto, la Segreteria Tecnica, riscontrando la domanda postale dalla ricorrente, ha affermato: "Sentita la commissione, può presentare la domanda".

E' bene specificare che l'invito a presentare la domanda non è pervenuto da funzionari amministrativi operanti in segreteria, bensì, come riferito, dalla stessa Commissione.

Di tal che, la ricorrente facendo affidamento sul riscontro datole dalla Commissione ed essendo in possesso di un' "*Esperienza professionale di almeno dieci anni di cui almeno due anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e/o in discipline archeologiche*" presentava regolare domanda di partecipazione per la figura storico dell'arte, indicando la sua preferenza per la Soprintendenza di Cosenza.

Da ultimo, occorre ricordare che l'art. 3 del D.M. n. 270/2004, concernente le "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*", include espressamente all'interno dei titoli di terzo livello, rispettivamente: diploma di specializzazione (DS), Dottorato di ricerca (DR) e Master di II livello.

Ebbene, è del tutto evidente che la ricorrente abbia riposto legittimo affidamento sulle parole della Commissione, che la rassicurava in merito al possesso dei requisiti richiesti, invitandola a presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Per queste ragioni, è evidente che la ricorrente aveva maturato tutti i requisiti specifici richiesti dall'avviso pubblico per la partecipazione alla procedura selettiva ed è idonea a ricoprire l'incarico professionale per il quale ha concorso.

VI. STESSI MOTIVI DI CUI ALLA PRECEDENTE CENSURA.

Il Ministero ha trasmesso alla ricorrente, unitamente al verbale n. 1 del

12 febbraio u.s., una **scheda, non sottoscritta dai commissari, allegata ad un non altrettanto individuabile e databile verbale della Commissione**, riportante il profilo per il quale concorreva la ricorrente, nome e cognome di quest'ultima e l'indicazione "*carenza dei requisiti soggettivi*" nello spazio sottostante esperienza professionale, formazione e lettera motivazionale. Trattasi di un "documento" del tutto anonimo, non riconducibile alla Commissione, e pertanto del tutto illegittimo, come illegittima è la declaratoria di non idoneità atteso che **la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti soggetti richiesti dall'avviso di selezione in considerazione dell'equiparazione del titolo di "Master universitario di II livello di durata biennale", del quale era in possesso, a quello di "Dottorato" e/o "Specializzazione" richiesti dall'art. 3, comma 1, dell'avviso !**

5. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE N. 1 DEL 12 FEBBRAIO 2021 DELLA COMMISSIONE.

VII. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITA'. ARBITRARIETA'.

Come riferito in punto di fatto, la ricorrente ha ricevuto a mezzo PEC il verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione la quale ha stabilito i criteri di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti pesi:

- 1) esperienza professionale: 50/100;
- 2) formazione: 30/100;
- 3) lettera motivazionale 20/100.

La Commissione non ha, però, previamente stabilito i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza quanto all'esperienza professionale ed alla formazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. In particolare, non ha stabilito alcuna preferenza in merito al numero degli anni di esperienza vantata (15 o 10 anni come da avviso), alla

quantità di attività formative svolte (corso di specializzazione, master, dottorati, assegni di ricerca, ecc.) o ad un particolare progetto/attività di rilievo nazionale o internazionale svolto dal concorrente; in tal modo, la Commissione si è attribuita un'eccessiva arbitrarietà nell'attribuzione volta per volta di un punteggio ad un concorrente piuttosto che ad un altro.

Infine, la Commissione con il medesimo verbale, in contrasto con l'avviso di selezione, ha arbitrariamente stabilito che il giudizio di idoneità sarebbe stato conseguito con il punteggio minimo di 51.

Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto è di tutta evidenza che **la fascia minima della idoneità avrebbe dovuto essere indicata dall'avviso di selezione** e non dalla Commissione, il cui compito era limitato soltanto alla valutazione delle domande.

Ne consegue che tutte queste indicazioni sono del tutto illogiche ed irragionevoli tali da inficiare i punteggi attribuiti ai vincitori ed agli idonei.

Dal verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 si rileva che sono pervenute 2.138 domande. È di tutta evidenza che un numero così elevato, che implicava l'esame di domande di una certa complessità, avrebbe dovuto essere affidato ad una Commissione molto più consistente oppure il lavoro si sarebbe dovuto esaurire in un termine molto più ampio e non in soli 52 giorni (tra il 12 febbraio ed il 6 aprile 2021 – data di pubblicazione delle graduatorie), sabato e domenica compresi.

VIII. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI.

Costituisce *jus receptum* che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso,

essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è infatti volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio possa essere "aggiustata" volta per volta. Orbene, nel caso in esame, la Commissione ha indicato i seguenti "pesi": 1) esperienza professionale: 50/100; 2) formazione: 30/100; 3) lettera motivazionale 20/100. È agevole rilevare la estrema indeterminatezza dei punti che la Commissione si è riservata di attribuire estendendo in modo del tutto irragionevole i punti in ciascuna categoria. Non si comprende, in altre parole, in qual modo la esperienza professionale maturata, sia in un ambito pubblico che in un settore privato, sia di valenza locale, regionale statale o internazionale, avrebbe dovuto essere valutata: a titolo meramente esemplificativo, per quali livelli, per quanti anni in ciascun livello, per quali soggetti aver svolto l'attività pregressa, come quantificare, con un punteggio minimo e massimo, la formazione nelle sue varie articolazioni e come valutare la cd. lettera motivazionale. È di tutta evidenza che, ferma restando la sia pur ampia discrezionalità della Commissione, è mancata, da parte di quest'ultima, la predeterminazione dei punteggi da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, essendo eccessivamente ampio il *range* dei punti, lasciando arbitra la Commissione di decidere.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che il Ministero della Cultura, nel costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., produca: 1) il provvedimento della Commissione giudicatrice, dal contenuto sconosciuto, che ha giudicato la ricorrente non idonea; 2) il Decreto della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e

le attività culturali e per il turismo di nomina della Commissione; 3) i decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione; 4) il decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione; 5) tutti i verbali della Commissione della procedura selettiva, tra cui quelli relativi alla valutazione della posizione della ricorrente e dei concorrenti che hanno presentato domanda per la stessa posizione di Storica dell’arte nella medesima SABAP di Cosenza.

In caso negativo, si chiede che l’ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., ordini l’acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto ecc.mo Tar di sospendere l’esecutività dei provvedimenti impugnati, ordinando all’Amministrazione resistente di adottare ogni misura cautelare utile a soddisfare l’interesse della ricorrente.

Il *fumus* non necessita di ulteriori illustrazioni, poiché dimostrato dai motivi di ricorso. Il pregiudizio derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave ed irreparabile perché la mancata adozione di misure cautelari comporta l’immediata stipula dei contratti da parte dei vincitori, riducendo l’interesse della ricorrente alla mera richiesta risarcitoria. È di tutta evidenza che la ricorrente potrà conseguire la tutela piena ed effettiva (art. 1 c.p.a.) solo con l’espletamento dell’attività contrattuale.

È noto che i contratti avranno la durata di 6 mesi con termine di

scadenza 31 dicembre 2021 e che la loro stipula dovrà avvenire entro fine maggio.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari richieste. Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da corrispondere in favore del procuratore antistatario avv. Benedetta Leone.

Si chiede, sin da ora, di essere eventualmente ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Contributo unificato: esente come da dichiarazione che si va a depositare.

Roma, 13 maggio 2021

avv. Benedetta Leone

avv. prof. Giovanni Leone